

Regolamento d'investimento

VZ Fondazione collettiva LPP

Valido dal 1° novembre 2023



A. Contenuto

A. Contenuto	2
B. Scopo e contenuto	3
Art. 1 Scopo	3
Art. 2 Obiettivi e principi dell'investimento patrimoniale	3
C. Organizzazione, compiti e competenze	4
Art. 3 Compiti e competenze del consiglio di fondazione	4
Art. 4 Compiti e competenze della direzione	4
Art. 5 Reporting e controllo	4
Art. 6 Procure di rappresentanza	4
Art. 7 Lealtà nella gestione patrimoniale	5
D. Investimento del patrimonio	6
Art. 8 Scelta della strategia d'investimento	6
Art. 9 Strategie d'investimento delle VZ Fondazioni d'investimento	6
Art. 10 Strategia d'investimento individuale	6
Art. 11 Possibilità d'investimento estese	6
Art. 12 Gestione dell'investimento patrimoniale	6
E. Disposizioni finali	8
Art. 13 Iscrizione a bilancio	8
Art. 14 Lingua del regolamento	8
Art. 15 Entrata in vigore e modifiche	8



B. Scopo e contenuto

Art. 1 Scopo

1. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e i principi dell'investimento patrimoniale, nonché la sua esecuzione e sorveglianza conformemente all'art. 49a OPP 2.
2. L'investimento patrimoniale si basa sulle disposizioni applicabili della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Art. 2 Obiettivi e principi dell'investimento patrimoniale

1. Gli interessi finanziari degli assicurati sono in primo piano nell'investimento patrimoniale.
2. L'investimento patrimoniale avviene nel quadro delle disposizioni previste per legge, in particolare dell'art. 71 cpv. 1 LPP e degli art. 49 e ss. OPP 2.
3. Il rischio dell'investimento patrimoniale deve essere adeguatamente ripartito. Il patrimonio deve essere ripartito secondo i principi dell'art. 50 cpv. 3 OPP 2 tra diverse categorie di investimenti, regioni e settori economici.
4. L'investimento patrimoniale deve essere effettuato in maniera tale che possa essere conseguito un rendimento degli investimenti corrispondente al rischio d'investimento.
5. Le persone e gli istituti incaricati di amministrare il patrimonio devono essere abilitati conformemente all'art. 48f cpv. 2 OPP 2 e offrire la garanzia di adempiere in particolare ai requisiti di cui all'art. 51b cpv. 1 LPP e agli art. 48g a 48l OPP 2.



C. Organizzazione, compiti e competenze

Art. 3 Compiti e competenze del consiglio di fondazione

1. Il consiglio di fondazione si assume i compiti seguenti nell'ambito dell'investimento patrimoniale:
 - a. emanazione del presente regolamento, degli allegati e di ulteriori disposizioni esecutive;
 - b. definizione e delega di compiti e competenze;
 - c. nomina del gestore patrimoniale;
 - d. fissazione degli obiettivi e dei principi della gestione patrimoniale;
 - e. scelta della strategia d'investimento della cassa di previdenza rendite;
 - f. esecuzione e monitoraggio del processo d'investimento;
 - g. verifica periodica della corrispondenza tra investimento patrimoniale e obblighi;
 - h. controllo trimestrale del rispetto delle strategie d'investimento delle casse di previdenza per quanto attiene alle disposizioni legali e regolamentari, mediante rapporto d'investimento;
 - i. verifica annuale della scelta della strategia d'investimento nel quadro della capacità di rischio delle singole casse di previdenza mediante rendiconto sugli indicatori.
2. Qualora siano violate disposizioni regolamentari o legali, il consiglio di fondazione deve adottare delle misure. In caso di violazione, il gestore patrimoniale ed eventualmente il direttore devono rendere conto al consiglio di fondazione.
3. In caso di violazioni nell'ambito dei controlli conformemente al cpv. 1 lett. h, il consiglio di fondazione può ordinare l'adeguamento immediato dell'investimento patrimoniale delle casse di previdenza interessate.
4. Qualora dalle verifiche conformemente al cpv. 1 lett. i risulti una mancanza di capacità di rischio di una cassa di previdenza, il consiglio di fondazione può ordinare la modifica immediata della strategia d'investimento delle casse di previdenza interessate.

Art. 4 Compiti e competenze della direzione

- Il direttore si assume i seguenti compiti nell'ambito dell'investimento patrimoniale:
- a. verifica della scelta della strategia d'investimento delle casse di previdenza;
 - b. verifica della capacità di rischio delle casse di previdenza;
 - c. eventuale rifiuto della decisione d'investimento della commissione di previdenza e presentazione di una controproposta;
 - d. garanzia che i rendiconti previsti siano consegnati nei termini ai relativi destinatari;
 - e. punto di contatto per le commissioni di previdenza delle casse di previdenza;
 - f. controlli continui per il rispetto del presente regolamento.

Art. 5 Reporting e controllo

1. La cassa di previdenza riceve perlomeno trimestralmente una valutazione complessiva che riporta l'andamento di valore, gli indicatori di rendimento e di rischio nonché i versamenti e i prelievi.
2. Il gestore patrimoniale informa trimestralmente la direzione con una valutazione complessiva in merito all'andamento del valore, al rendimento, al confronto del rendimento e al rischio d'investimento.
3. Per ciascuna cassa di previdenza viene redatto annualmente un rapporto degli indicatori che comprende un grado provvisorio di copertura, la strategia d'investimento scelta, il numero di assicurati, i versamenti e i prelievi attuali, nonché i pensionamenti imminenti.
4. La direzione garantisce che il consiglio di fondazione riceva trimestralmente un rapporto di controllo e sugli indicatori adeguato ai bisogni.

Art. 6 Procure di rappresentanza

1. La cassa pensioni esercita i diritti quale azionista connessi con gli investimenti in azioni nell'interesse delle persone assicurate principalmente secondo criteri finanziari.
2. L'esercizio dei diritti di voto in caso di attività di routine avviene di principio conformemente alle proposte del relativo consiglio d'amministrazione.



Art. 7
Lealtà nella
gestione
patrimoniale

1. Tutte le persone e le istituzioni incaricati della gestione del patrimonio s'impegnano a rispettare le disposizioni in merito a integrità e lealtà di cui agli art. 48f – 48l OPP 2.
2. La maniera in cui è effettuato l'indennizzo e il suo ammontare deve essere stabilito in maniera chiaramente determinabile in un accordo scritto.
3. L'accettazione di vantaggi patrimoniali personali è vietata, a meno che non si tratti di regali di modesto valore e d'uso. Sono considerati regali di modesto valore o d'uso i regali elargiti un'unica volta per un valore massimo di CHF 200 per caso e di CHF 1000 per anno e partner d'affari, al massimo tuttavia CHF 3000. Tutte le indennità superiori devono essere consegnate alla cassa pensioni.



D. Investimento del patrimonio

Art. 8

Scelta della strategia d'investimento

1. La commissione di previdenza sceglie l'investimento degli averi a risparmio per la cassa di previdenza. Essa può scegliere tra le strategie d'investimento delle VZ Fondazioni d'investimento e una strategia individuale d'investimento.
2. La commissione di previdenza deve scegliere l'investimento per iscritto.
3. Nell'ambito della capacità di rischio di una cassa di previdenza, la cassa pensioni può emanare limitazioni nella scelta della strategia d'investimento.
4. La cassa pensioni assicura che le possibili strategie d'investimento garantiscano la sicurezza degli investimenti, un rendimento e una ripartizione del rischio adeguati, nonché una copertura del fabbisogno di liquidità previsto, conformemente agli art. da 50 a 52 OPP 2.
5. Qualora la commissione di previdenza non abbia effettuato la scelta della strategia d'investimento dopo tre mesi dall'affiliazione alla cassa pensioni, quest'ultima può investire il patrimonio previdenziale sulla base della capacità di rischio della cassa di previdenza.
6. La strategia d'investimento della cassa di previdenza rendite è scelta dal consiglio di fondazione. Questo può scegliere tra le strategie d'investimento delle VZ Fondazioni d'investimento e una strategia individuale d'investimento.

Art. 9

Strategie d'investimento delle VZ Fondazioni d'investimento

1. La commissione di previdenza può scegliere tra le seguenti strategie d'investimento delle VZ Fondazioni d'investimento:
 - VZ LPP Sostenibilità 0
 - VZ LPP Sostenibilità 15
 - VZ LPP Sostenibilità 25
 - VZ LPP Sostenibilità 35
 - VZ LPP Sostenibilità 45
2. La struttura e l'allocazione degli investimenti delle strategie d'investimento delle VZ Fondazioni d'investimento sono descritte nelle relative direttive di investimento.
 - VZ LPP Investimenti indicizzati 25
 - VZ LPP Investimenti indicizzati 35
 - VZ LPP Investimenti indicizzati 45
3. La struttura e l'allocazione degli investimenti delle strategie d'investimento delle VZ Fondazioni d'investimento sono descritte nelle relative direttive di investimento.

Art. 10

Strategia d'investimento individuale

Le casse di previdenza con un patrimonio totale superiore a CHF 5'000'000 possono definire una strategia individuale d'investimento. Le condizioni quadro per le strategie individuali d'investimento sono descritte nell'allegato II del regolamento d'investimento.

Art. 11

Possibilità d'investimento estese

1. Le strategie d'investimento possono usufruire delle disposizioni di estensione secondo l'art. 50 cpv. 4 OPP 2. Eventuali estensioni saranno descritte nelle direttive d'investimento o nel mandato di gestione patrimoniale.
2. L'estensione della possibilità d'investimento sarà esposta in maniera chiara nell'allegato al conto annuale.
3. Se la commissione di previdenza opta per l'estensione delle direttive d'investimento, si applicano requisiti maggiori per la capacità di rischio, la propensione al rischio e la situazione patrimoniale complessiva individuali delle persone assicurate.

Art. 12

Gestione dell'investimento patrimoniale

1. Per ogni cassa di previdenza è tenuto un conto individuale e un deposito presso VZ Banca di Deposito SA.
2. I mandati di acquisto e vendita devono essere comunicati alla cassa pensioni e saranno eseguiti settimanalmente.
3. Le quote acquisite sono accreditate sul deposito. I ricavi dalla vendita di quote vengono accreditati sul conto.
4. Gli ordini di acquisto possono essere eseguiti solo se sono presenti i fondi liquidi necessari a tal fine.
5. I contributi di risparmio regolamentari e possibili contributi straordinari della persona assicurata o del datore di lavoro saranno investiti ogni volta il giorno di riferimento degli investimenti successivo.
6. In assenza di istruzioni scritte di diverso tenore, la cassa pensioni continua ad acquistare nuove quote dell'ultima strategia d'investimento scelta.



Art. 12
Gestione
dell'investimento
patrimoniale
(continuazione)

7. Le commissioni e il loro calcolo si basano sulle disposizioni riportate nel regolamento sulle commissioni.
8. La cassa pensioni declina ogni responsabilità per ordini eseguiti in ritardo o non eseguiti.
9. I conteggi sono allestiti da VZ Banca di Deposito SA.



E. Disposizioni finali

Art. 13

Iscrizione a bilancio

1. I fondi liquidi, i depositi a termine e i crediti debitori sono iscritti a bilancio al valore nominale.
2. L'iscrizione a bilancio e la valutazione degli investimenti avvengono conformemente alle prescrizioni Swiss GAAP RPC 26 a valori di mercato.

Art. 14

Lingua del regolamento

La cassa pensioni allestisce il presente regolamento in lingua tedesca, francese, italiana e inglese. Fa stato esclusivamente il testo tedesco del regolamento.

Art. 15

Entrata in vigore e modifiche

1. Il consiglio di fondazione ha il diritto di adeguare in qualsiasi momento il presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2023 e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

